

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 807 del 27 maggio 2014

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede a definire il quadro complessivo dei requisiti strutturali e di servizio per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere in seguito a quanto stabilito dalla nuova legge regionale n. 11/2013, in materia di turismo.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (quinta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto che viene apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare nello scorso anno un totale di quasi 62 milioni di presenze nel territorio regionale.

Nell'ambito delle differenti tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio regionale, un elemento di punta è sicuramente l'offerta ricettiva alberghiera che annovera, 3.092 strutture alberghiere, e assicura una disponibilità di oltre 214.000 posti letto. Gli alberghi a tre stelle costituiscono quasi il 46 % dell'offerta ricettiva alberghiera, e di notevole entità appare anche il numero di alberghi a quattro e cinque stelle, che sommati rappresentano quasi il 18 % del numero complessivo delle strutture alberghiere.

La classificazione delle strutture ricettive è un procedimento amministrativo provinciale, disciplinato dalla recente legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, agli articoli 31 e 32 ed è volto ad accertare e valutare i requisiti minimi obbligatori previsti dalla suddetta legge per ciascuna tipologia di struttura ricettiva, nonché a verificare la mancanza di omonimia tra strutture ricettive all'interno dello stesso comune.

La funzione amministrativa di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge regionale, è attribuita alla Provincia competente per territorio e il provvedimento di classificazione ha una durata di cinque anni. Le informazioni sulle strutture ricettive raccolte dalle Province in sede di classificazione e trasmesse al Sistema Informativo Turistico Regionale soddisfano direttamente l'interesse pubblico regionale alla conoscenza dell'offerta turistica.

La conoscenza delle strutture ricettive ovviamente non è fine a sé stessa, ma è utile per la successiva valorizzazione delle suddette risorse turistiche. Infatti, la Regione ha la necessità di conoscere il numero e le principali caratteristiche delle strutture ricettive per predisporre provvedimenti regionali fondati su dati significativi, aggiornati e completi, sia nell'ambito della programmazione regionale in materia di promozione turistica, sia nell'ambito dei provvedimenti regionali di finanziamento dei soggetti privati, ai fini della riqualificazione dell'offerta turistica.

L'individuazione di criteri uniformi di classificazione degli alberghi e delle altre strutture ricettive, su scala regionale mira a soddisfare altri due importanti interessi pubblici:

- . la tutela del turista, in quanto il consumatore, tramite la classificazione della struttura ricettiva, basata su criteri certi e principi omogenei, può conoscere preventivamente le caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture ricettive e può quindi scegliere l'offerta ricettiva che meglio soddisfa le sue esigenze;
- . la tutela della leale concorrenza tra imprese turistiche, perché un efficace controllo pubblico sui requisiti degli alberghi e delle altre strutture ricettive, tutela quegli operatori che sostengono costi economici per la classificazione assegnata, rispetto a quelli che, non avendoli sostenuti e con informazioni ingannevoli, possono fuorviare la clientela, prospettando servizi e qualità che le strutture non sono in grado di offrire.

La disciplina dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere era sino ad oggi contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge regionale n. 33/2002 e nei relativi allegati B, C, C bis, C ter, D, E. La nuova legge regionale n. 11/2013 prevede all'articolo 24 le seguenti quattro tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi. La stessa legge regionale, all'articolo 25, definisce le tipologie di strutture ricettive alberghiere, in modo molto sintetico, distinguendo le stesse secondo il criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa capacità ricettiva.

Inoltre, non è più prevista, per le strutture ricettive in parola, la classificazione aggiuntiva facoltativa nella tipologia residenza d'epoca, anche se sono comunque fatte salve le residenze d'epoca già classificate in vigenza della legge regionale n. 33/2002; con l'attuale provvedimento inoltre la residenza d'epoca diventa una denominazione aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 11/2013.

In ordine alla nuova legge regionale di settore, va rilevata la delegificazione della normativa turistica, che attribuisce alla Giunta regionale la determinazione dei requisiti con provvedimento deliberativo, per cui, stabilite le sintetiche definizioni di strutture ricettive incentrate su alcuni requisiti principali, le stesse sono poi integrate da disposizioni attuative che individuano i requisiti di dettaglio delle strutture, relativi specialmente a dotazioni, attrezzature e servizi offerti ai turisti.

In relazione a ciò, l'articolo 31 della legge regionale, prevede che con provvedimento deliberativo, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individui i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari.

Per ragioni di semplificazione, di organizzazione operativa e di gestione delle specifiche problematiche, si ritiene di dare attuazione all'articolo 31 escludendo la formulazione di un unico provvedimento per tutte le tipologie di strutture ricettive (alberghiere, all'aperto e complementari) in quanto appunto, il testo che ne risulterebbe, sarebbe eccessivamente lungo, dispersivo e di difficile consultazione.

Pertanto, per le considerazioni sopra esposte e per motivi di omogeneità normativa e di maggiore chiarezza e comprensibilità del testo, con il presente provvedimento si provvede a disciplinare la classificazione delle seguenti strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.

Si propone, inoltre, di rinviare ad un successivo autonomo provvedimento la disciplina per la classificazione dell'albergo diffuso, poiché si tratta di una tipologia di struttura ricettiva alberghiera di nuova istituzione e con caratteristiche peculiari sia di tipo strutturale, sia di localizzazione territoriale, che richiedono ulteriori approfondimenti con gli operatori del settore.

In relazione a quanto sopra, quindi, successivamente a questo primo provvedimento di classificazione, ai sensi del citato articolo 31, si procederà con altri due separati provvedimenti che andranno ad individuare i requisiti, le procedure e la modulistica di classificazione per gli altri due gruppi di strutture ricettive: strutture ricettive all'aperto (articolo 26) e strutture ricettive complementari (articolo 27).

Premesso quanto sopra, si ritiene di stabilire che la nuova disciplina di classificazione delle strutture ricettive alberghiere sia definita tenendo conto dei seguenti aspetti previsti dal comma 3 dell'articolo 31:

- . i livelli di classificazione, contrassegnati da segni distintivi, rappresentati dal minimo di una stella fino ad un massimo di cinque stelle;
- . le superfici e cubature minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;
- . le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e di servizi di interesse turistico;

- . i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- . il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Si propone, pertanto, di approvare nell'**Allegato A** al presente provvedimento le "Disposizioni attuative comuni per la classificazione, la denominazione e l'identificazione delle strutture ricettive alberghiere", esclusi gli alberghi diffusi, relative a:

- a) le denominazioni aggiuntive e sostitutive delle strutture ricettive;
- b) le altezze minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;
- c) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- d) i requisiti principali del modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Si propone inoltre di individuare i seguenti livelli di classificazione degli alberghi: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 3 stelle superior, 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle, 5 stelle lusso, provvedendo a stabilire i relativi requisiti minimi di classificazione, sia strutturali, sia dotazionali sia di servizio, rubricati per ciascun livello nell'**Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nell'**Allegato C** del presente provvedimento si provvede, invece, a individuare i requisiti minimi di classificazione relativi ai seguenti livelli di classificazione dei villaggi-albergo e delle residenze turistico-alberghiere: 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle.

Sempre in attuazione della legge regionale n. 11/2013, si rileva che l'articolo 29, prevede che la Giunta regionale possa adottare, per tenere conto dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, un provvedimento che definisca la facoltà di utilizzare denominazioni aggiuntive o sostitutive delle strutture ricettive, rispetto a quelle definite nella citata legge. Conseguentemente, si ritiene utile ed opportuno conglobare nel presente provvedimento di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, anche quello che disciplina la facoltà di definire tali strutture con altre denominazioni.

Infine, necessita precisare che la legge regionale n. 11/2013, agli articoli 32, 33 e 34, prevede, altresì, l'elaborazione e l'adozione dei modelli regionali per la domanda di classificazione, per la segnalazione certificata di inizio attività e per la esposizione dei prezzi delle strutture ricettive. Si ritiene che l'individuazione del contenuto di tali atti, come pure l'individuazione grafica del modello del simbolo per esporre i segni distintivi della classificazione, possa rientrare tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 11/2013, delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.

Conseguentemente si propone di incaricare il Direttore della Sezione regionale Turismo, quale competente organo tecnico, ad individuare, per le strutture ricettive alberghiere, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni ivi contenute nonché delle leggi vigenti in materia, i modelli regionali relativi al:

- a) simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione;
- b) modulo di domanda di classificazione e relativi allegati;
- c) modulo di segnalazione certificata di inizio attività;
- d) modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento;
- e) modulo del cartellino prezzi esposto in ogni camera, suite, unità abitativa.
- f) modulo per la comunicazione di variazione del periodo di apertura della struttura ricettiva.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, il presente provvedimento è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare; pertanto in forza della suddetta norma la deliberazione n. 10/CR dell'11 febbraio 2014 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere.

La sesta Commissione consiliare nella seduta del 24 aprile 2014 ha espresso all'unanimità il parere favorevole in ordine alla deliberazione n. 10/CR citata, indicando delle prescrizioni modificative degli Allegati A e B della citata CR, che si ritengono sostanzialmente tutte accoglibili nel merito.

Si propone quindi di approvare le modifiche agli Allegati A e B della Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014, in adesione alle prescrizioni contenute nel parere della sesta Commissione consiliare rilasciato il 28 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r.n.11/2013.

Si propone di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento saranno abrogate - ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013 - le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002 limitatamente alle strutture ricettive alberghiere:

- l'articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41;
- gli articoli 22, 23, 24, nonché gli articoli da 32 a 43;
- gli allegati contraddistinti con le lettere da B a E;
- gli allegati H, I e Q.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare gli articoli 29, 31 e 32;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione CR n.10 dell'11 febbraio 2014;

VISTO il parere n. 508 della sesta Commissione consiliare rilasciato il 28 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 11/2013.

delibera

1. di approvare i criteri, i requisiti e le procedure per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere), ai sensi degli articoli 29, 31 e 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, rinviando, per i motivi citati in premessa, ad un successivo provvedimento la disciplina per la classificazione dell'albergo diffuso;

2. di approvare, recependo le prescrizioni contenute nel parere della sesta Commissione consiliare, n. 508 del 28 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. n.11/2013, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) le *"Disposizioni attuative comuni per la classificazione, la denominazione e l'identificazione delle strutture ricettive alberghiere"*, riportate nell'**Allegato A**);
- b) i livelli di classificazione degli alberghi: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 3 stelle superior, 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle, 5 stelle lusso, approvando i relativi requisiti minimi strutturali, di dotazione e di servizio per la classificazione, contenuti nell'**Allegato B**);
- c) i livelli di classificazione dei villaggi-albergo e delle residenze turistico -alberghiere: 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, approvando i relativi requisiti minimi strutturali, di dotazione e di servizi per la classificazione contenuti nell'**Allegato C**);

3. di incaricare il competente Direttore della Sezione regionale Turismo di individuare, per le strutture ricettive alberghiere, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni del presente provvedimento nonché delle leggi vigenti in materia, i modelli regionali relativi al:

- simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione;
- modulo di domanda di classificazione e relativi allegati;
- modulo di segnalazione certificata di inizio attività;
- modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento;
- modulo del cartellino prezzi esposto in ogni camera, suite, unità abitativa.
- modulo per la comunicazione di variazione del periodo di apertura della struttura ricettiva;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, sono abrogate - ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013 - le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002 limitatamente alle strutture ricettive alberghiere:

- l'articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41;
- gli articoli 22, 23, 24, nonché gli articoli da 32 a 43;
- gli allegati contraddistinti con le lettere da B a E;
- gli allegati H, I e Q .

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale <http://www.regione.veneto.it/web/turismo>.



Disposizioni per la classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive alberghiere

*LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11, ARTICOLI 29 E 31
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”*

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”* le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.

Art. 2. DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE

1. Ai sensi dell'articolo 29, e in sede di prima applicazione della legge regionale, le strutture ricettive alberghiere possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di:
 - a) Grand Hotel: l'albergo classificato con almeno cinque stelle;
 - b) Palace Hotel: l'albergo classificato con almeno quattro stelle;
 - c) Garni o Meublè: l'albergo sprovvisto di ristorante;
 - d) Hotel di lusso: l'albergo classificato con cinque stelle dotato di almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'allegato B) del presente provvedimento;
 - e) Resort: la struttura ricettiva alberghiera classificata a quattro o cinque stelle, dotata di spazi verdi accessibili agli ospiti, quali il giardino, il parco, il parco divertimenti o il campo da golf;
 - f) Motel: albergo che fornisce alle autovetture, ai motocicli o alle imbarcazioni degli ospiti servizi di riparazione o di rifornimento carburanti;
 - g) Beauty farm: struttura ricettiva alberghiera che fornisce agli ospiti trattamenti estetici tramite l'attività di estetista disciplinata dalla legge regionale 27 novembre 1991 n. 29;
 - h) Residenza d'epoca alberghiera: struttura ricettiva alberghiera situata in un edificio oggetto dei vincoli del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*.
2. Con successivo provvedimento deliberativo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 11/2013, potranno essere considerate altre diverse denominazioni per le strutture ricettive alberghiere, anche su proposta delle Associazioni di rappresentanza di cui all'articolo 2, lett. f) della legge regionale n. 11/2013.
3. Resta confermata e conserva validità, ai sensi della lettera a), del comma 4, dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, purché il livello di classificazione del Grand Hotel non scenda mai al di sotto delle quattro stelle, la denominazione di “Grand Hotel” contenuta in una autorizzazione all'esercizio di albergo già rilasciata o rinnovata prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
4. Sono comunque consentite le denominazioni previste da leggi statali.

Art. 3. EFFICACIA DEI REQUISITI STRUTTURALI E DIMENSIONALI

1. Per le strutture ricettive alberghiere già classificate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto BUR del presente provvedimento restano confermati i requisiti strutturali e dimensionali definiti nella DGR n.807 del 21.3.2006 (pubblicata nel BUR n.37/2006) e nell'allegato B della DGR n.2879 del 30.11.2010 (pubblicata nel BUR n. 95/2010).
2. Per le strutture ricettive alberghiere già classificate prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, la superficie minima delle unità abitative, delle suite e delle junior suite, si intende come somma di tutti i vani, esclusi i bagni;
3. Restano confermati i requisiti strutturali e dimensionali delle strutture ricettive alberghiere, limitatamente ai nuovi volumi oggetto di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, presentati in Comune prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
4. I requisiti strutturali e dimensionali delle strutture alberghiere, individuati nel presente provvedimento, si applicano, dalla data della sua pubblicazione sul BUR, nei seguenti casi:
 - a) limitatamente ai nuovi volumi, nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive alberghiere, presentati in Comune a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
 - b) a tutti i volumi di un edificio esistente, nel caso di domanda di classificazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera (o nuova dipendenza), da aprirsi in un edificio esistente, presentata in Provincia a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

Art. 4. REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI CON TRE STELLE SUPERIOR E QUATTRO STELLE SUPERIOR.

1. Gli alberghi, per essere classificati con tre stelle superior o quattro stelle superior, devono avere i seguenti requisiti previsti nell'Allegato B:
 - a) requisiti strutturali e dimensionali, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3;
 - b) requisiti di prestazioni di servizi e dotazioni in ogni caso;
 - c) requisiti fungibili dotati di punteggio, nella combinazione scelta dal titolare dell'albergo, a condizione che la somma dei punteggi dei requisiti scelti sia pari o superiore a dieci punti.

Art. 5. DESTINAZIONE EDILIZIA DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA

1. L'immobile da classificare quale nuova struttura ricettiva alberghiera deve avere una destinazione d'uso edilizia turistico – ricettiva, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale n. 11/2013.
2. Resta confermata, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera f) della legge regionale n. 11/2013, la destinazione d'uso edilizia delle strutture alberghiere già classificate prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

Art. 6. LE DIPENDENZE

1. Ogni singola dipendenza alberghiera è classificata secondo i requisiti dei locali di pernottamento da essa posseduti in conformità al presente provvedimento.
2. In nessun caso la dipendenza alberghiera può avere una classificazione superiore a quella dell'edificio principale.

Art. 7. ALTEZZE MINIME DEI LOCALI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. Il presente articolo disciplina le altezze minime dei locali di pernottamento delle strutture ricettive alberghiere e dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera.
2. L'altezza minima delle camere da letto, suite, junior suite e delle unità abitative è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
3. Deve in ogni caso essere garantita un'altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i vani accessori, quali i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
4. In materia di altezze minime sono possibili solo le deroghe previste dall'articolo 1 del Decreto del Ministero della Sanità in data 05 luglio 1975 e dall' articolo 2 della legge regionale n. 12/1999 *"Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"*.

Art. 8. DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, con almeno i seguenti documenti allegati:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, indicante gli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
 - b) asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva: asseverazione che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera, suite, junior-suite e unità abitativa;
 - c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento;
 - d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;
 - e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva e del periodo di apertura;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone disabili ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, in conformità alla DGR n.1428 del 2011, con indicazione del numero di camere, bagni ed ascensori accessibili ai disabili, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo: www.veneto.to
 - g) per le strutture ricettive dotate di un sito internet, comunicazione alla Regione del relativo indirizzo web, al fine di collegarlo con il portale regionale del turismo www.veneto.to.
2. Non è necessario allegare i documenti previsti nel precedente comma, alle lettere a) b) c) e d), nel caso il titolare della struttura presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, che escluda, dopo l'approvazione dell'ultima classificazione, sia modifiche della capacità ricettiva, sia interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento, sia aperture di nuove dipendenze.
3. Nel caso di prima classificazione come 3 stelle superior e 4 stelle superior di strutture già classificate alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, deve in ogni caso essere presentata la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), relativa ai requisiti strutturali fungibili di cui alla sezione seconda, da n. 1 a n. 10, da n. 12 a n. 20, n. 22, da n. 28 a n. 35, n. 42 e n. 43 dell'allegato B).
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di trasmissione della documentazione per la

domanda di classificazione.

Art. 9 SIMBOLI DISTINTIVI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.

1. Il simbolo distintivo della classificazione essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive alberghiere e non costituisce messaggio pubblicitario.
2. Il simbolo distintivo è costituito, per tutte le strutture alberghiere, da una chiave su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde.
3. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo: ALBERGO, VILLAGGIO ALBERGO, RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA.
4. Nella parte inferiore dell'ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata all'esercizio da una a cinque stelle.
5. Alle stelle è aggiunta una S maiuscola sempre in rosso, per gli hotel classificati con tre stelle superior e quattro stelle superior.
6. Alle stelle è aggiunta una L maiuscola sempre in rosso, per l'hotel classificato con cinque stelle lusso.
7. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo.
8. Sino alla pubblicazione sul BUR del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo di individuazione dei simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere in attuazione del presente articolo, continua ad applicarsi la DGR n.3707 del 14 giugno 1988 ad oggetto "*approvazione dei simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere. L.r. 3.5.1988, n. 24*", reperibile sul sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo>

ALLEGATOB alla Dgr n. 807 del 27 maggio 2014



giunta regionale – 9^a legislatura

N.	REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI / HOTEL	STELLE	NOTE
----	--	--------	------

SEZIONE PRIMA

	REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI	1	2	3	3s	4	4s	5	1
	OBBLIGATORI SOLO NEI CASI DI NUOVI VOLUMI O DI NUOVE STRUTTURE								
	LOCALE COMUNE PER PRIMA COLAZIONE								
1	una o più aree ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15	X							
2	una o più aree ad uso comune, che possono coincidere con la sala ristorante, di superficie complessiva a mq. 2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto		X						
3	come n. 2, maggiorata del quindici per cento			X	X				
4	come n. 2, maggiorata del venticinque per cento					X	X		
5	come n. 2, maggiorata del cinquanta per cento							X	
	LOCALE RISTORANTE								
6	in locale apposito							X	
7	servizio di ristorante reso anche nelle camere / suite / junior suite / unità abitative, negli orari previsti per la ristorazione a richiesta del cliente							X	
	BAR E PUNTO DI RISTORO								
8	bar in area o sale apposite					X	X	X	
9	bar in locale comune			X	X				
10	punto di ristoro con addetto o distributore automatico di bevande in locale comune	X	X						
	SALA RISERVATA PER RIUNIONI								
11	sala riservata per riunioni							X	
	INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA								
12	ingresso protetto da portico o pensilina							X	
	LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI								
13	locale di servizio ai piani o armadio per il ricovero della biancheria ai piani					X	X	X	
	SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO / GARAGE								
14	servizio di parcheggio riservato per almeno l'80% delle camere / suite / junior suite / unità abitative							X	

15	servizio di parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere / suite / junior suite / unità abitative						X	X	
	LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI E DEGLI OSPITI								
16	vano adibito a guardaroba e deposito bagagli						X	X	X
17	sala o area soggiorno / lettura / divertimento								X
18	sala o area soggiorno / lettura / divertimento / sala riservata per riunioni / palestra con almeno 4 attrezzature						X	X	2
	SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI								
	SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE SINGOLE								
19	camera singola con superf. minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati	X	X	X	X				
20	camera singola con superf. minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati						X	X	X
	SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE DOPPIE								
21	camera doppia con superficie minima di 14 mq al netto dei bagni privati	X	X	X	X				
22	camera doppia con superficie minima di 15 mq al netto dei bagni privati						X	X	
23	camera doppia con superficie minima di 16 mq al netto dei bagni privati								X
	SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE CON PIÙ DI DUE POSTI LETTO								
24	la misura di cui al n. 21 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati	X	X	X	X				
25	la misura di cui al n. 22 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati						X	X	
26	la misura di cui al n. 23 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati								X
	SUPERFICI MINIME DEI BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE / SUITE /JUNIOR SUITE / UNITA' ABITATIVE								
27	superficie minima di 3 metri quadrati del bagno privato	X	X	X	X				
28	superficie minima di 4 metri quadrati del bagno privato						X	X	
29	superficie minima di 5 metri quadrati del bagno privato								X
	SUPERFICI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE (somma di tutti i vani, esclusi i bagni)								
30	unità abitative ad un letto: mq 10	X	X	X	X				
31	unità abitative ad un letto: mq 12						X	X	X
32	unità abitative a due letti: mq 16	X	X	X	X				
33	unità abitative a due letti: mq 18						X	X	X
34	unità abitative a tre letti: mq 22	X	X	X	X				
35	unità abitative a tre letti: mq 24						X	X	X
36	unità abitative a quattro letti: mq 28	X	X	X	X				
37	unità abitative a quattro letti: mq 30						X	X	X
	SUPERFICI MINIME DELLE SUITE (somma di tutti i vani, esclusi i bagni)								
38	suite ad un letto: mq 16	X	X	X	X		X	X	X
39	suite a due letti: mq 25	X	X	X	X		X	X	X
40	suite a tre letti: mq 32	X	X	X	X		X	X	X

Allegato B Dgr n. del

55-10	sala telecomunicazioni	
55-11	farmacia	
55-12	parafarmacia	
55-13	servizio interno di baby sitting	
55-14	sala giochi bimbi	
55-15	casinò	
55-16	night club	
55-17	palestra	
55-18	centro benessere (centro estetico, sauna e/o bagno turco, solarium UV, idromassaggio)	
55-19	bancomat	
55-20	dotazioni sportive e ricreative dell'albergo all'aperto o al coperto con superficie complessiva superiore a mq 1.800	
55-21	piscina coperta	
55-22	piscina scoperta con complessivo specchio acqueo pari o superiore a 200 mq	
55-23	campo da golf dell'albergo avente i requisiti per l'omologazione	
55-24	maneggio e cavalli propri dell'albergo	17

PRESTAZIONI DI SERVIZI E DOTAZIONI		1	2	3	3s	4	4s	5
OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE								
	SERVIZIO DI RICEVIMENTO E PORTINERIA E SERVIZIO INFORMAZIONI							
56	assicurati 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio							X
57	assicurati 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva					X	X	
58	assicurati 16/24 ore con un addetto			X	X			
59	assicurati 12/24 ore da un addetto	X	X					
	SERVIZIO CUSTODIA VALORI							
60	cassetta di sicurezza in tutte le camere / suite / junior suite / unità abitative				X	X	X	X
61	in cassaforte dell'albergo e in cassette di sicurezza singole almeno 50% delle camere / suite / junior suite / unità abitative			X				
62	in cassaforte dell'albergo	X	X					
	SERVIZIO DI NOTTE							
63	portiere di notte e servizio di ricevimento notturno							X
64	portiere di notte				X	X	X	
65	addetto disponibile a chiamata	X	X	X				
	ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI							
66	assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva							X
67	assicurato 24/24 ore con un addetto qualora l'immobile sia privo di ascensore					X	X	
68	assicurato 16/24 ore con un addetto			X	X	X	X	
69	assicurato 12/24 ore eventualmente a mezzo carrello	X	X					
	SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE							

Allegato B Dgr n. del

70	in sala o area apposita		X	X	X	X	X	X	X	8
71	a richiesta del cliente, anche nelle camere / suite / junior suite / unità abitative			X	X	X	X	X	X	
	SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO IL BANCO O NEL PUNTO DI RISTORO									
72	assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto					X	X	X	X	
73	assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto					X				
74	assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto o con distributore automatico di bevande nel punto di ristoro	X	X							
	SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI									
75	assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto					X	X	X	X	
76	assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto					X				
	SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE / SUITE / JUNIOR SUITE / UNITÀ ABITATIVE									
77	assicurato 24/24 ore a cura di una unità addetta							X	X	
78	assicurato 16/24 ore a cura di una unità addetta						X			
79	assicurato 12/24 ore			X						
	FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE / SUITE / JUNIOR SUITE / UNITÀ ABITATIVE									
80	frigo bar in tutte le camere / suite / junior suite / unità abitative					X	X	X	X	
	DIVISE									
81	per il personale					X	X	X	X	
82	per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, locali di pernottamento	X								
	CARTELLINO IDENTIFICATIVO									
83	per il personale	X	X	X	X	X	X	X	X	9
	LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE									
84	dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle: 2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua)			X	X	X	X	X	X	
85	dal personale di ricevimento portineria e informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2 lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)			X	X	X	X	X	X	
	FORNITURA E CAMBIO BIANCHERIA									10
86	lenzuola e federe: tutti i giorni					X	X	X	X	
87	lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana			X						
88	lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X	X							
89	asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i giorni			X	X	X	X	X	X	
90	asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana	X	X							
	DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI									
91	cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X	X	X	
92	un asciugamano e una salvietta per persona	X	X	X	X	X	X	X	X	
93	un accappatoio da bagno o telo a persona	X	X	X	X	X	X	X	X	
94	carta igienica, sacchetti igienici e saponetta	X	X	X	X	X	X	X	X	
95	sgabello	X	X	X	X	X	X	X	X	
96	asciugacapelli			X	X	X	X	X	X	
97	bilancia pesapersone, specchio ingranditore			X	X	X	X	X	X	2

Allegato B Dgr n. del

2	superfici minime di tutte le camere e tutti i bagni pari a quelle previste per nuovi volumi o nuove strutture per alberghi a 4 stelle	4	16
3	campo da golf dell'albergo avente i requisiti per l'omologazione	4	
4	maneggio e cavalli propri dell'albergo	4	17
5	parco dell'albergo di dimensioni pari o superiore a 5.000 mq	4	
6	spiaggia privata o riservata per il 100% delle camere / suite / junior suite / unità abitative, con attrezzature (ombrellone, lettini e/o sdraio)	3	
7	piscina coperta	3	
8	piscina scoperta con complessivo specchio acqueo pari o superiore a 200 mq	3	
9	dotazioni sportive e ricreative dell'albergo all'aperto o al coperto con superficie complessiva superiore a mq 1.800	3	18
10	centro benessere (centro estetico, sauna e/o bagno turco, solarium UV, idromassaggio)	3	
11	certificazione alberghiera OHSAS 18.001	3	19
12	parco dell'albergo di dimensioni superiori a 3.000 mq e inferiori a 5.000 mq	2	
13	dotazioni sportive e ricreative dell'albergo all'aperto o al coperto con superficie complessiva almeno pari a mq 1.200	2	18
14	area benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio	2	
15	piscina scoperta con complessivo specchio acqueo superiore a 100 mq e inferiore a 200 mq	2	
16	ristorante in locale apposito e/o all'aperto su area dell'albergo	2	
17	centro fitness: locale con idoneo ricambio d'aria e con attrezzatura specifica (almeno 4 macchine, tappeti / stuoie per ginnastica a terra)	2	
18	locale business-office a disposizione dei clienti (tavolo, sedie, telefax-fotocopiatrice, prese elettriche e adattatori, telefono, 1 computer ogni 40 posti letto autorizzati, stampante di rete, necessario per scrivere, collegamento wi-fi)	2	
19	teatro / anfiteatro per animazione	2	
20	approdo privato dell'albergo per i clienti	2	
21	cantina degustazione dell'albergo con disposizione di almeno 80 etichette di vini diversi, di cui almeno il 25% veneto	2	
22	cigar room, saletta riservata ai fumatori, dotata di un impianto adeguato di aerazione ed arredata con almeno due poltrone o almeno un divano	2	
23	servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio	2	
24	portiere di notte e servizio di ricevimento notturno	2	
25	accoglimento e trasporto interno dei bagagli assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva	2	
26	certificazioni alberghiere ISO 9.000-9.001, ISO 14001 ed EMAS	2	19
27	defibrillatore con personale adeguatamente formato	1	
28	parco dell'albergo di dimensioni tra 1.500 mq e 3.000 mq	1	
29	dotazioni sportive e ricreative dell'albergo all'aperto o al coperto con superficie complessiva almeno pari a mq 600	1	18
30	piscina scoperta con complessivo specchio acqueo fino a 100 mq	1	
31	area benessere con almeno due attrezzature tra: sauna, bagno turco, idromassaggio	1	
32	deposito dedicato esclusivamente alla custodia di attrezzi sportivi del cliente (sci, biciclette, attrezzatura golf, canoe, windsurf, ecc.)	1	
33	locale ritrovo bambini con idoneo ricambio d'aria attrezzato, con luce naturale (minimo 20 mq)	1	
34	biberon room (attrezzata con piastre, microonde, utensili vari, baby kit, a disposizione 24 ore su 24)	1	
35	dotazioni per svago dei bambini (parco giochi attrezzato per bambini di minimo 50 mq)	1	
36	servizi per bambini (animazione, baby sitting, ecc.)	1	
37	servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva	1	16
38	pulizia nelle camere / suite / junior suite / unità abitative una volta al giorno con riassetto pomeridiano	1	16

Allegato B Dgr n. del

39	servizio di car valet	1
40	servizio officina per motocicli e/o biciclette	1
41	certificazione alberghiera Ecolabel	1
42	colonnina/e ricarica vetture elettriche presso l'albergo	1
43	gruppo elettrogeno di potenza sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico minimo dei servizi essenziali della struttura (luce, riscaldamento / condizionamento, ascensori, porte automatiche)	1
44	biciclette e/o attrezzature sportive a richiesta del cliente in numero pari ad almeno il 10% della capacità ricettiva autorizzata	1
45	veicoli a propulsione elettrica dell'albergo	1
46	animazione turistica	1
47	transfer clienti	1
48	servizio di piccola sartoria su richiesta cliente	1
49	servizio internet wi-fi gratuito	1
50	servizio traduzioni verbali e/o scritte su richiesta del cliente (almeno 4 lingue)	1

NOTE

1	i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture alberghiere individuati nel presente provvedimento si applicano dalla data della sua pubblicazione sul BUR, nei seguenti casi: a) limitatamente ai <u>nuovi volumi</u>, nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive alberghiere, presentati in Comune a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento; b) a tutti i volumi di un edificio esistente, nel caso di domanda di classificazione di una <u>nuova struttura</u> ricettiva alberghiera, da aprirsi in un edificio esistente, presentata in Provincia a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;	
2	requisiti tra loro fungibili;	
3	i servizi igienici sono localizzati in due gabinetti distinti per sesso, ciascuno dotato di un lavabo con acqua corrente calda e fredda e di un vaso all'inglese, e sono situati sullo stesso livello del locale o area comune serviti, oppure su altro livello, purché accessibile ai sensi della DGR n. 1428 del 6 settembre 2011 (Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010);	
4	il bagno privato completo deve essere dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia, bidet fisso o abbattibile a scomparsa, con acqua corrente calda e fredda per il lavaggio;	
5	requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva, durante tale periodo; in tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate;	
6	il requisito dell'impianto di condizionamento è obbligatorio esclusivamente a quote altimetriche inferiori a 500 metri sul livello del mare;	
7	i parametri di insonorizzazione sono quelli di cui al DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Non sussiste comunque l'obbligo di insonorizzazione per le parti di strutture ricettive situate in edifici oggetto dei vincoli del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; in tal caso il titolare della struttura ricettiva deve dare idonea comunicazione al cliente di tale deroga ai parametri di insonorizzazione.	

8	per alberghi a 1 stella già classificati alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR il servizio di prima colazione può essere sostituito da un distributore automatico di alimenti nel punto di ristoro; per alberghi a 2 e 3 stelle già classificati alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR il servizio di prima colazione può essere fornito in sale comuni destinate anche ad altri usi;
9	in alternativa al cartellino sono possibili altre forme di riconoscimento personale (ad esempio ricamo sulla divisa);
10	il cambio delle lenzuola, delle federe e degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela dell'ambiente;
11	negli alberghi a 1, 2, 3 stelle la documentazione sull'albergo e sul territorio deve essere disponibile almeno presso il ricevimento;
12	pattumiera in conformità alle eventuali norme comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti;
13	requisito non obbligatorio qualora tutte le camere / suite / junior suite / unità abitative siano dotate di televisione;
14	requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete satellitare;
15	requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete telematica;
16	solo per 3 stelle superior;
17	almeno 1 cavallo;
18	ad esempio: campo da tennis / volley / calcio / rugby / basket / pista di pattinaggio, minigolf, bocciodromo, ecc.. Se la dotazione insiste nel parco si sottrae la superficie della dotazione a quella del parco e si sommano i punti corrispondenti in base alla presente tabella;
19	i punti relativi alle certificazioni si sommano solo se inerenti a certificazioni di diversa tipologia: di qualità, ambientale, di sicurezza.
20	ad esempio: surf, slittini, sci, racchette da neve, attrezzatura da pesca ...

ALLEGATOC alla Dgr n. 807 del 27 maggio 2014



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO							
E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE							
N.	REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI	STELLE			NOTE		
	OBBLIGATORI NEI CASI DI NUOVI VOLUMI O DI NUOVE STRUTTURE	2	3	4	1		
	LOCALE COMUNE PER PRIMA COLAZIONE						
1	una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 15	X					
2	una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima		X				
3	come sopra al n. 2 maggiorata del 10%			X			
	BAR						
4	in locale apposito			X			
5	in locale comune per prima colazione		X				
6	distributore automatico di bevande in locale per prima colazione	X					
	POSTO AUTO						
7	riservato per ciascuna unità abitativa		X	X			
	LOCALE PORTINERIA						
8	locale portineria con zona di ricevimento dei clienti	X	X	X			
	SUPERFICI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE (somma di tutti i vani, esclusi i bagni)						
9	unità abitative ad un letto mq 10	X	X				
10	unità abitative ad un letto mq 12			X			
11	unità abitative a due letti mq 16	X	X				
12	unità abitative a due letti mq 18			X			
13	unità abitative a tre letti mq 22	X	X				
14	unità abitative a tre letti mq 24			X			
15	unità abitative a quattro letti mq 28	X	X				
16	unità abitative a quattro letti mq 30			X			
	SUPERFICI MINIME DEI BAGNI NELLE UNITA' ABITATIVE						2
17	superficie minima di 3 mq del bagno privato	X	X				
18	superficie minima di 4 mq del bagno privato			X			
	COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE						
19	100% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno/ pernottamento			X			
20	almeno 50% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno/ pernottamento		X				
21	dal 51% al 100% delle unità monolocali attrezzati cucina-soggiorno- pernottamento	X					
	SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI NELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE						
	SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE SINGOLE						
22	camera singola con superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati	X	X				
23	camera singola con superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati			X			
	SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE DOPPIE						
24	camera doppia con superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati	X	X				
25	camera doppia con superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati			X			
	SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE CON PIÙ DI DUE POSTI LETTO						

26	la misura di cui al n. 24 è aumentata di una superficie minima di 6 mq per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati	X	X		
27	la misura di cui al n. 25 è aumentata di una superficie minima di 6 mq per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati			X	
	SUPERFICI MINIME DEI BAGNI PRIVATI				
28	superficie minima di 3 mq del bagno privato	X	X		
29	superficie minima di 4 mq del bagno privato			X	
	NUMERO BAGNI PRIVATI IN PERCENTUALE RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE NUOVE O RISTRUTTURATE NELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE				2
30	cento per cento	X	X	X	
	CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI				
31	chiamata di allarme in tutti i bagni	X	X	X	
	RISCALDAMENTO				3
32	riscaldamento in tutto l'esercizio	X	X	X	
	ARIA CONDIZIONATA / IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE				4
33	regolabile dal cliente nelle unità abitative			X	
34	non regolabile dal cliente nelle unità abitative		X		
	ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI				
35	ascensore o servizio di montacarichi			X	
	ASCENSORE PER CLIENTI				
36	qualunque sia il numero dei piani			X	
37	per esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano reception)	X	X		
	SILENZIOSITÀ				5
38	insonorizzazione di tutte le camere / suite / junior suite / unità abitative			X	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI, DOTAZIONI E ATTREZZATURE				
	OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE				
	SERVIZIO DI RICEVIMENTO E PORTINERIA E SERVIZIO INFORMAZIONI				
39	assicurati 16/24 ore da personale addetto			X	
40	assicurati 14/24 ore da personale addetto		X		
41	assicurati 12/24 ore	X			
	SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI				
42	cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistica alberghiera			X	
43	servizio custodia valori		X		
	SERVIZIO DI NOTTE				
44	addetto al servizio di notte			X	
45	addetto disponibile a chiamata	X	X		
	ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI				
46	assicurato 12/24 ore			X	
47	assicurato 8/24 ore		X		
	SERVIZIO PRIMA COLAZIONE				
48	in locale comune per prima colazione	X	X	X	6
49	a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative		X	X	
	SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE UNITÀ ABITATIVE				
50	assicurato 14/24 ore			X	
51	assicurato 12/24 ore		X		
	DIVISE				
52	per il personale		X	X	
53	per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere	X			
	CARTELLINO IDENTIFICATIVO DEL PERSONALE				7
54	Cartellino identificativo per il personale	X	X	X	
	LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE				
55	dal gestore e direttore (strutture a 4 stelle: 2 lingue; strutture a 2 stelle: 1 lingua)		X	X	

56	dal personale di portineria e informazioni (strutture a 4 stelle: 3 lingue; strutture a 3 stelle: 2 lingue; strutture a 2 stelle: 1 lingua)	X	X	X	
	CAMBIO DI BIANCHERIA NELLE UNITA' ABITATIVE / CAMERE				8
57	lenzuola e federe: tutti i giorni			X	
58	lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte la settimana		X		
59	lenzuola e federe: ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana	X			
60	asciugamani nelle camere e nei bagni: tutti i giorni			X	
61	asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana	X	X		
	SERVIZIO DI LAVATURA E STIRERIA BIANCHERIA DEGLI OSPITI				
62	assicurato nelle 24 ore			X	
	PULIZIA NELLE UNITA' ABITATIVE / CAMERE				
63	una volta al giorno	X	X	X	
	DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE				
	DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO				
64	letto singolo con dimensioni minime di m 0,80 x m 1,90	X	X	X	
65	letto doppio con dimensioni minime di m 1,60 x m 1,90	X	X	X	
66	un piumino o coperta da letto per posto letto	X	X	X	
67	un cuscino per posto letto	X	X	X	
68	materasso di spessore di almeno 13 cm	X	X	X	
69	illuminazione generale, armadio, comodino, specchio e cestino	X	X	X	
70	tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto	X	X	X	
71	poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero dei posti letto			X	
72	poltrone o divano nel soggiorno		X		
73	documentazione sulla struttura e sul territorio almeno comunale	X	X	X	9
74	necessario per scrivere			X	
	DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI				
75	cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione	X	X	X	
76	frigorifero	X	X	X	
77	lavello con scolapiatti	X	X	X	
78	per ciascun posto letto: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina, 2 coltelli	X	X	X	
79	per ciascuna unita' abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti	X	X	X	10
80	cucina con forno / forno a microonde			X	11
81	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina	X	X	X	
	DOTAZIONI BAGNO				2
82	saponetta, telo da bagno per persona, asciugamano per persona, salvietta per persona, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino	X	X	X	
83	asciugacapelli		X	X	
84	bagnoschiuma		X	X	
	DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE				
85	impianto di erogazione acqua calda e fredda	X	X	X	
86	scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti	X	X	X	
87	antenna satellitare			X	
	DOTAZIONI DELLE CAMERE NELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE				
88	letto singolo con dimensioni minime di m 0,80 x m 1,90	X	X	X	
89	letto doppio con dimensioni minime di m 1,60 x m 1,90	X	X	X	
90	un piumino o coperta da letto per posto letto	X	X	X	
91	un cuscino per posto letto	X	X	X	
92	un cuscino supplementare per posto letto			X	
93	materasso di spessore di almeno 13 cm	X	X	X	
94	illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino, specchio, cestino e sedia	X	X	X	
95	lampade o applique da comodino	X	X	X	
96	impianto di illuminazione adeguata per leggere e scrivere	X	X	X	

97	posa bagagli, eventualmente integrato in altri elementi di arredo	X	X	X	
98	poltrona		X	X	
99	documentazione sulla struttura		X	X	
100	documentazione sul territorio, almeno comunale	X	X	X	9
101	necessario per scrivere		X	X	
	DOTAZIONI BAGNO DELLE UNITA' ABITATIVE E DELLE CAMERE				2
102	saponetta, telo da bagno per persona, asciugamano per persona, salvietta per persona, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, salvietta per persona	X	X	X	
103	asciugacapelli		X	X	
104	bagnoschiuma		X	X	
	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E DOTAZIONI OBBLIGATORIE DANNEGGIATE.				
105	servizio di riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni obbligatorie danneggiate.	X	X	X	
	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNI E DEI LOCALI DI PERNOTTAMENTO				
106	servizio di manutenzione delle aree comuni e dei locali di pernottamento	X	X	X	
	TELEVISIONE E SERVIZI TELEFONICI, ELETTRONICI E INFORMATICI				
107	comunicazione telematica alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei clienti e di tutti i dati turistici, secondo le procedure e le tipologie definite nel provvedimento di Giunta regionale	X	X	X	12
108	servizio di prenotazione telematica degli alloggi, gestito direttamente dal titolare o tramite soggetto terzo			X	12
109	accettazione del pagamento da parte del cliente mediante carta di credito			X	
110	TV in tutte le camere / unità abitative		X	X	
111	TV ad uso comune	X			
112	rete TV satellitare in tutte le camere / unità abitative			X	13
113	connessione internet wi-fi nelle aree comuni e in tutte le camere / unità abitative			X	12
	CHIAMATA PER IL PERSONALE				
114	chiamata telefonica diretta		X	X	
115	chiamata con citofono	X			
	TELEFONO NELLE CAMERE / UNITÀ ABITATIVE				
116	abilitato alla chiamata esterna diretta			X	
117	non abilitato alla chiamata esterna diretta		X		
	LINEE TELEFONICHE ESTERNE				
118	una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X	
	FAX E POSTA ELETTRONICA				
119	fax con linea dedicata e indirizzo di posta elettronica			X	
120	fax e indirizzo di posta elettronica	X	X		

NOTE

1	i requisiti strutturali e dimensionali delle strutture alberghiere, individuati nel presente provvedimento, si applicano, dalla data della sua pubblicazione sul BUR, nei seguenti casi: a) limitatamente ai nuovi volumi, nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive alberghiere, presentati in Comune a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento; b) a tutti i volumi di un edificio esistente, nel caso di domanda di classificazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera, da aprirsi in un edificio esistente, presentata in Provincia a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
2	il bagno privato completo deve essere dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia, bidet fisso o abbattibile a scomparsa, con acqua corrente calda e fredda per il lavaggio;
3	requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva, durante tale periodo; in tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate;
4	requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane.

5	i parametri di insonorizzazione sono quelli di cui al DPCM 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Non sussiste comunque l'obbligo di insonorizzazione per le parti di strutture ricettive situate in edifici oggetto dei vincoli del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; in tal caso il titolare della struttura ricettiva deve dare idonea comunicazione al cliente di tale deroga ai parametri di insonorizzazione.
6	per strutture a 2 e 3 stelle già classificate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR il servizio di prima colazione può essere fornito in sale comuni destinate anche ad altri usi;
7	in alternativa al cartellino sono possibili altre forme di riconoscimento personale (ad esempio ricamo sulla divisa);
8	il cambio delle lenzuola, delle federe e degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela dell'ambiente.
9	nelle strutture a 2, 3 stelle la documentazione sul territorio deve essere disponibile almeno presso il ricevimento;
10	pattumiera in conformità alle eventuali norme comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti;
11	requisiti tra loro fungibili;
12	requisito obbligatorio ove disponibile la rete telematica
13	requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete satellitare;